



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI []

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

Nella persona dell' Avv. [] ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. []/20 R.G. promossa

Da

[] elettivamente domiciliata in []
entata e difesa dagli avv.ti []
e difendono in virtù di mandato in

calce all'atto di citazione;

-attrice-

contro

WINDTRE s.p.a., in persona del suo procuratore Avv. []
[], elettivamente domiciliata in []

[] che la rappresenta e difende
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-

Oggetto: Accertamento negativo, risarcimento danni.

Conclusioni come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra [] conveniva in giudizio la WindTre s.p.a. per sentire accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità dell'indebito credito di €.162,57 richiesto con la fatturazione emessa, con condanna al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniale anche esistenziali subiti da determinarsi in via equitativa in €.500,00 o in quella misura ritenuta di giustizia e vittoria di spese ed onorari da imputarsi pro quota a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

Assumeva parte attrice di avere in sede di conciliazione ottenuto lo storno del credito vantato dalla compagnia telefonica di €.162,57, ma che una società di recupero credito della Wind Tre s.p.a. aveva continuato a richiedere insistentemente il pagamento della somma.

Si costituiva in giudizio la società telefonica convenuta, la quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità della domanda per cessazione della materia del contendere avendo provveduto immediatamente all'esecuzione dell'accordo siglato innanzi al Corecom del 30.09.2019. Conseguenteente eccepiva l'inesistenza del danno lamentato.

Ritenuta superflua la prova testimoniale richiesta da parte attrice, essendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 04.01.2021, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione.

Nel merito.

De

Il [redacted] la
de [redacted] nd
Tr [redacted] ere
€ 1 [redacted] lla
da [redacted]
In [redacted] no
de [redacted] to
di [redacted]

La Wind Tre non solo non ha stornato subito dopo l'accordo conciliativo la somma di € 162,57, ma ha persino omesso di informare dell'inesistenza del credito la sua società di recupero crediti, che ha di fatto richiesto all'attrice la somma maggiorata di interessi e spese, come risulta dalla documentazione prodotta.

Quindi l'insussistenza del credito è stato confermato dalla stessa società convenuta, tanto da richiedere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, istanza non accoglibile in quanto la domanda dell'attrice è finalizzata anche al riconoscimento dei danni subiti, che risulta fondata.

La società convenuta, con il suo comportamento, ha violato l'obbligo di correttezza e buona fede sancito dal combinato disposto degli artt. 1175 c.c. e dall'art. 1 L. 281/98.

L'attività posta in essere dalla società convenuta è a dir poco spregiudicata e posta in essere per danneggiare l'utente che ha dovuto azionare il presente giudizio per poter fermare qualsiasi azione giudiziaria che la società di recupero crediti aveva minacciato con la missiva.

Il danno subito dall'attrice viene liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di € 500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, dell'attività svolta e del disposto dell'art. 91 ultimo comma c.p.c. ed imputate in favore dei difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari per ciascuno al 50%.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, pronunciandosi definitivamente sulla domanda proposta da [redacted] R.G., così provvede:

- Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dispone che la somma di € 162,57 non è dovuta
- Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali quantificate, in complessive € 43,00 di spese ed € 450,00 di onorario oltre spese generali al 15%, iva e cap se dovuti, da imputarsi ai difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari nella misura del 50% per c.a.

Così deciso

[redacted] 15.01.2021

Il Giudice di Pace

Avv. [redacted]